

**Il T.a.r. per il Piemonte rimette alla Corte di giustizia dell'UE la questione – già sollevata da altri Tar dinanzi alla Consulta – della compatibilità europea dei nuovi obblighi procedurali imposti dalla riforma della c.d. Legge Pinto di cui alla legge di stabilità 2016**

[Tar Piemonte, sez. I, ordinanza 28 marzo 2017, n. 418 – Pres. Giordano, Est. Ravasio](#)

**Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Legge Pinto – Nuovi adempimenti – Compatibilità con il diritto europeo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.**

*Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale:*

*se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall'art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e dall'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino - principio reso eurounitario dall'art. 6, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con il principio rinveniente dall' articolo 67 TFUE, secondo cui l'Unione si fonda su uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché con il principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l'Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali - ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell'art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di "equa riparazione" per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l' "equa riparazione" sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l'Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari. (1)*

---

(1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe il T.a.r. per il Piemonte allarga lo spettro delle questioni già rimesse da altri T.a.r. alla Corte costituzionale, investendo la Corte di giustizia dell'UE della compatibilità coi principi europei della riforma della c.d. legge Pinto, che ha aggravato taluni adempimenti in capo ai creditori delle somme vantate a titolo di equa riparazione.

Come noto, infatti, sia il T.a.r. per la Liguria sezione II – ordinanza 17 ottobre 2016 n. 1007 (oggetto della [News US in data 20 ottobre 2016](#) cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti), che il T.a.r. per l’Umbria sezione I, ordinanza 16 novembre 2016, n. 705 (oggetto della [News US in data 17 novembre 2016](#)), hanno sollevato alcuni dubbi sulla compatibilità costituzionale della disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 (legge finanziaria 2016) sotto distinti seppur connessi profili:

a) il T.a.r. per la Liguria nella parte in cui la l. n. 208 preclude al creditore della somma liquidata a titolo di indennizzo per irragionevole durata del processo, che non abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui al comma 1 della medesima normativa, di agire in via esecutiva per ottenere il soddisfacimento del proprio credito ovvero di proporre ricorso per l’ottemperanza del decreto liquidatorio, imponendo altresì un ulteriore termine dilatorio semestrale e cumulabile;

b) il T.a.r. per l’Umbria nella parte in cui la medesima legge impone al giudice amministrativo di dover nominare, quale commissario *ad acta*, unicamente un dirigente di seconda fascia della stessa Amministrazione inadempiente.

II.- L’ordinanza in epigrafe esamina la nuova disciplina alla luce dei principi europei, ricostruendo il quadro normativo (in specie artt. 6 CEDU, e 67, 81 e 82 TFUE) nel quale risulta inserito l’istituto dell’equa riparazione (3).

In tale contesto, il Collegio ritiene che il nuovo art. 5 *sexies* della legge n. 89 del 2001 (introdotto con la predetta legge di stabilità 2016) - onerando il soggetto creditore della “equa riparazione” di una serie di adempimenti che costituiscono condizione imprescindibile affinché questi possa ottenere il pagamento della indennità già riconosciutagli ed allungando in maniera significativa il termine entro il quale lo Stato deve emettere il mandato di pagamento - di fatto, almeno in parte, vanifica gli effetti della disciplina generale; ciò soprattutto in quanto al soggetto creditore viene imposto di attendere il pagamento per un significativo lasso di tempo senza poter, nel frattempo, intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria. A dimostrazione della rilevanza della questione, l’ordinanza evidenzia come nel caso in esame, non avendo il ricorrente posto in essere i nuovi adempimenti, il Collegio dovrebbe, per questo solo fatto, dichiarare il ricorso inammissibile.

A fronte di tale disciplina, secondo il T.a.r. è dato dubitare che, nel momento in cui lo Stato italiano implementa misure tali da paralizzare l’obbligo di corrispondere l’indennizzo dovuto per irragionevole durata di un processo, esso si ponga, per questo solo fatto, in contrasto con gli scopi perseguiti dagli articoli 67, 81 e 82 TFUE e in generale dalle norme europee che disciplinano una certa materia avente rilevanza transnazionale.